



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/71
Rif. Pratica n. 71

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta **A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SpA** con sede legale in SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) e impianto in FOSSANO - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC

6.4.

b) Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

SUAP FOSSANO – pratica 384/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento n. 8/AMB/2013 del 30/08/2013 è stata rinnovata dal SUAP del Comune di Fossano, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. con sede legale in VERONA, per lo stabilimento sito in FOSSANO, STRADA DEL SANTUARIO, 164 - P. IVA 02447620234 - per l'Attività IPPC: Attività IPPC: 6.4 b "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)";
- la ditta AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. ha comunicato successivamente alcune modifiche non sostanziali per le quali la Provincia ha adottato i seguenti atti:
 - o prot. n. 29502 del 19/04/2016 - parere per SUAP;
 - o prot. n. 14478 del 16/02/2015 - presa atto;

- con Provvedimento Conclusivo n. 10/AMB/2015 del 23/12/2015, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di FOSSANO, è stata variata la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Provvedimento Conclusivo SUAP n. 8/AMB/2013 del 30/08/2013, a favore della ditta A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SpA con sede legale in San Martino Buonalbergo (VR), per l'installazione di Fossano, Strada del Santuario, 164;
- la ditta A.I.A. SpA ha comunicato successivamente alcune modifiche non sostanziali per le quali la Provincia ha adottato le seguenti prese d'atto:
 - o prot. n. 57048 del 25/07/2016;
 - o prot. n. 45901 del 12/07/2019;
 - o prot. n. 6153 del 11/02/2022;
- in data 11/01/2022, è pervenuta l'istanza di riesame, della Ditta A.I.A AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA, con sede legale in SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) – PIAZZALE APOLLINARE VERONESI, 1, ed operativa in FOSSANO, STRADA DEL SANTUARIO, 164 - P.IVA 00233470236 - Pratica n. 384/2021 del SUAP FOSSANO. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- con nota prot. n. 8306 del 8/02/2022, è stata convocata, per il giorno 15/03/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di FOSSANO, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società ALPI ACQUE SpA gestore del S.I.I. nonché la Ditta A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SpA quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - un tecnico del Comune di Fossano;
 - il Responsabile ed il Gestore di stabilimento, il Coordinatore Ambiente, il Responsabile Ambiente e due consulenti per la Ditta A.I.A. SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 18128 del 22/03/2022, la Provincia ha chiesto l'invio di informazioni suppletive per chiarire alcuni aspetti emersi nel corso della Conferenza;

- con nota del 22/04/2022, la ditta A.I.A. S.p.A. ha chiesto una proroga per l'invio della documentazione integrativa, ottenuta con nota della Provincia prot. n. 28015 del 4/05/2022;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 23/05/2022, la Ditta A.I.A. SpA ha trasmesso la documentazione chiesta con la nota del 22/03/2022;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, è unicamente pervenuta la nota prot n. 56968 del 21/06/2022 del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con alcune indicazioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica, di inserire le seguenti prescrizioni:
 - la Ditta deve relazionare, ogni 5 anni a far data dalla notifica del presente provvedimento di riesame, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA, in merito alla possibile sostituzione del prodotto denominato Avatec 150G (prodotto veterinario usato per coccidiosi), contenente il principio attivo Lasalocid A sodico al 15 %, al quale è stata assegnata la fase di rischio H360 teratogeno;
 - entro un anno dalla notifica del provvedimento di riesame AIA, la Ditta deve effettuare, sui camini derivanti dalla cubettatura, un autocontrollo del parametro COV, inviando gli esiti alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA, entro 60 giorni dall'effettuazione delle analisi;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

considerato che

- a seguito delle informazioni assunte in sede d'istruttoria circa l'utilizzo, seppur in percentuali ridotte, di prodotti lattiero caseari e grassi di origine animale in aggiunta alle

materie prime di origine vegetale, sia necessario modificare l'attività IPPC da 6.4 b 2) (solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno) **a 6.4 b 3** (Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.)

rilevato che

- con nota prot. 0065656 del 07/09/2018, a seguito della nota del 10/08/2018 con la quale la Ditta aveva comunicato la dismissione del serbatoio interrato di gasolio a parete singola, la Provincia ha comunicato che vengono meno le motivazioni che hanno portato alla nota prot.n. 12945 del 16/02/2017, concernente la predisposizione della relazione di riferimento;
- il gestore del S.I.I. ha confermato la validità del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, approvato con det n. 240 del 09/03/2007;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di

autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- il D.M. 15/04/2019, n. 95 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*".
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: "*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente, dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di FOSSANO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
 - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materi

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in capo alla Ditta **A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SpA**, con sede legale in SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) – PIAZZALE APOLLINARE VERONESI, 1 - P.IVA 00233470236 - per lo stabilimento sito in FOSSANO, STRADA DEL SANTUARIO, 164, per l'Attività IPPC: 6.4 b 3

b) Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure

- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

EVIDENZIA CHE

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

Marino Guido

Viale Stefania

Sarale Elena



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo

A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA – FOSSANO

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE	2
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....</i>	<i>2</i>
<i>Impianti e attività ausiliarie</i>	<i>3</i>
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC	5
<i>Confronto con le MTD</i>	<i>5</i>
<i>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA.....</i>	<i>9</i>
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	11
<i>Ciclo produttivo</i>	<i>11</i>
<i>Uso dell'energia</i>	<i>12</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>13</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>18</i>
<i>Rifiuti.....</i>	<i>20</i>
<i>Emissione sonore.....</i>	<i>20</i>

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'installazione di produzione mangimi della Ditta A.I.A. Agricola Italiana Alimentare SPA è localizzato nel Comune di Fossano, Strada del Santuario, 164.

L'area dell'impianto è sostanzialmente circondata da zone agricole con presenza di abitazioni isolate (le più vicine sono sul lato ovest). A nord ovest confina con un'area produttiva, mentre il Santuario di Cussano si trova sul lato Nord circa a 300 m.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Fossano è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Fossano, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2004, e successivamente aggiornato con DCC n. 71 del 30/09/2014 e n. 91 del 29/11/2016, inserisce l'area del complesso IPPC in classe VI, con fasce cuscinetto di classe V e IV, a separarla dalle zone circostanti in classe III. Ad est lo stabilimento confina con la pertinenza ferroviaria della linea Torino-Savona, mentre ad ovest sono presenti altri insediamenti produttivi, anch'essi in classe VI.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Nell'ambito dell'istruttoria per il riesame è stata ridefinita la categoria IPPC, in quanto la Ditta ha evidenziato l'utilizzo, seppur in percentuali ridotte, di prodotti lattiero caseari e grassi di origine animale. L'attività individuata è pertanto la 6.4.b.3):

Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

Inoltre, in base ai dati di produzione 2021, applicando la formula soprariportata, la soglia è stata ridefinita in **244 t/g**.

La produzione è risultata pressochè costante negli ultimi anni e nell'anno 2020 si è attestata intorno alle 311.650 t (circa 920 t/g). Lo stabilimento lavora su 4 turni di 6 ore ciascuno, per circa 340 giorni all'anno.

E' confermata la capacità produttiva massima dichiarata in occasione del rinnovo, pari a **1.500 t/giorno** di prodotto finito.

Dal provvedimento di rinnovo, la Ditta ha presentato le seguenti modifiche non sostanziali agli impianti, tutte assentite da questa Provincia:

- dicembre 2014 concernente modifiche sui camini dal n. 2 al n. 6, installazione dei nuovi camini dal n. 27 al n. 33, sostituzione del bruciatore a servizio della caldaia M3, installazione di nuove aspirazioni sui macchinari con filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro, miglioramento dell'insonorizzazione di alcuni fabbricati;

- luglio 2016 concernente ampliamento del locale compressori con sostituzione di 2 dei 3 compressori presenti con compressori di potenzialità maggiore, ampliamento di un fabbricato esistente, con riorganizzazione torre di lavorazione e spostamento macchinari tra i diversi piani, il tutto a parità di capacità produttiva, intervento di manutenzione del punto di emissione a servizio della caldaia M1 (p.e. 10) con aumento del diametro del medesimo;
- maggio 2019 concernente l'installazione di un nuovo generatore di vapore M1 di potenzialità pari a 5,58 MW in sostituzione del generatore M1 esistente;
- febbraio 2022 concernente la sostituzione dell'attuale bruciatore della caldaia M2, con altro di pari potenzialità, ad invarianza delle caratteristiche del p.e. n. 11, ottimizzazione del processo di raffreddamento sulle linee di cubettatura, con lieve aumento della portata sui p.e. nn. 4, 5 e 6, installazione di nuove aspirazioni nei reparti, con abbattimento e ricircolo dell'aria aspirata, finalizzate al miglioramento della salubrità degli ambienti di lavoro, inserimento di una piccola pressa, su una delle linee di lavorazione, al fine di recuperare eventuali polveri ancora presenti a valle della cubettatura, spostamento di alcuni impianti ed attrezzature tra i diversi piani dello stabilimento, senza ripercussioni sulle emissioni in atmosfera, sostituzione dell'impianto ad osmosi inversa - operante il trattamento dell'acqua primaria per la produzione di acqua osmotizzata destinata alla produzione di vapore - con nuovo impianto analogo di ultima generazione.

Le fasi di lavorazione possono essere così riassunte:

1. ricevimento materie prime (n. 2 tramogge di ricevimento; ricevimento solidi a pressione; ricevimento materie prime liquide; ricevimento integratori confezionati)
2. pulitura
3. stoccaggio materie prime
4. lavorazione:
 - a. dosaggio materie prime
 - b. macinazione (n. 4 mulini a martelli – fase limitante con capacità produttiva massima di 60 t/h globale)
 - c. dosaggio materie prime liquide in mescola
 - d. dosaggio materie prime in sacchi in mescola
 - e. miscelazione (n. 2 miscelatori)
5. cubettatura (n. 3 linee di cubettatura)
6. stoccaggio e spedizione prodotti finiti

Impianti e attività ausiliarie

Energia

Viene prodotto vapore a servizio delle macchine cubettatrici. Si evidenzia che, dal rinnovo ad oggi, sono stati sostituiti e/o ammodernati mediante sostituzione del bruciatore, tutti gli impianti termici. Si riportano, nelle tabelle che seguono, le caratteristiche delle unità termiche attualmente presenti in stabilimento, tutte alimentate a metano:

IDENTIFICAZIONE	M1 – CALDAIA
Potenza termica nominale (MW _t)	5,580
Anno di costruzione	2019
Tipo di impiego	in alternativa alla M2 – 15 gg/mese
Fluido termovettore	vapore saturo
Punto di emissione corrispondente	10

IDENTIFICAZIONE	M2 – CALDAIA
Potenza termica nominale (MW _t)	5,240
Anno di costruzione	2008 – sostituito bruciatore febbraio 2022
Tipo di impiego	in alternativa alla M1 – 15 gg/mese
Fluido termovettore	vapore saturo
Punto di emissione corrispondente	11

IDENTIFICAZIONE	M3 – CALDAIA
Potenza termica nominale (MW _t)	0,290
Anno di costruzione	1993 – sostituito bruciatore dicembre 2014
Tipo di impiego	Continuo
Fluido termovettore	vapore saturo
Punto di emissione corrispondente	14

Le caldaie M1 ed M2 sono dotate di un economizzatore sullo scarico dei fumi che permette di ottenere un rendimento termico prossimo al 95%.

L'energia elettrica è acquistata tramite operatore esterno. Risulta presente in azienda un gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, di potenzialità pari a 220 kW.

Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività sono polveri derivanti dalle lavorazioni ed NO_x derivanti dai generatori di calore. Sui punti di emissione a servizio delle lavorazioni sono presenti impianti di abbattimento, filtri a maniche dove sono presenti emissioni secche, cicloni dove sono presenti emissioni umide. Sulle fasi più polverose del ciclo produttivo sono inoltre installati alcuni sistemi di aspirazione localizzata con filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro dell'aria filtrata.

Consumi idrici e scarichi acque reflue

L'acqua per il ciclo produttivo viene prelevata, in parte, da un pozzo privato ed in parte dalla rete acquedottistica.

L'acqua, previo trattamento con il nuovo impianto di osmosi inversa (2021), viene utilizzata esclusivamente per la produzione di vapore (per sanificazione e cubettatura mangime). In considerazione del fatto che la produzione è di tipo alimentare e che non sono effettuati lavaggi, il gestore ritiene impossibile un riciclo o recupero dell'acqua, se non attraverso depurazioni molto spinte, non sostenibili visti i volumi di acqua, che comporterebbero, in ogni caso, un aumento della produzione di rifiuti e del consumo di energia, senza sostanziali benefici ambientali.

Il gestore ha provveduto ad inviare la scheda tecnica dell'impianto di osmosi da cui si evince che lo stesso ha una potenzialità di produzione di 4000 lt/h ed uno scarico di 1350 ÷ 2700 lt/h.

L'acqua emunta dal pozzo è utilizzata anche dall'impianto di irrigazione della zona verde presente nello stabilimento. L'impianto antincendio (periodicamente azionato per testarne l'efficienza) viene alimentato dall'acqua dell'acquedotto.

Lo scarico S1 è preceduto da un serbatoio fuori terra per polmonazione e successivo scarico senza soluzione di continuità.

Lo scarico industriale in corpo idrico superficiale deriva esclusivamente dal trattamento di osmosi di acqua di pozzo (concentrato).

Le acque reflue domestiche sono immesse nella pubblica fognatura.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Il gestore ha confermato la validità del piano approvato con det n. 240 del 09/03/2007.

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

L'azienda dichiara di aver adottato un sistema di gestione ambientale non certificato. Tra le procedure predisposte vi è la P14QA2 Gestione delle Emergenze.

Il gestore dichiara che è prevista un'attività manutentiva sugli impianti e di formazione del personale.

Per il resto l'azienda fa riferimento alla documentazione agli atti e pertanto si richiama il fatto che lo stabilimento è soggetto alla direttiva ATEX per la potenziale presenza di atmosfere esplosive dovute alle polveri generate nella lavorazione.

Lo stabilimento non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. sugli incidenti rilevanti.

La ditta ha allegato un CPI in corso di validità.

Non sono presenti serbatoi interrati.

Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014 (relazione di riferimento)

Con nota prot. 0065656 del 07/09/2018, a seguito della nota del 10/08/2018 con la quale la Ditta ha comunicato la dismissione del serbatoio interrato di gasolio a parete singola, la Provincia ha comunicato che vengono meno le motivazioni che hanno portato alla nota prot.n. 12945 del 16/02/2017, concernente la predisposizione della relazione di riferimento.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con le MTD

In data 04/12/2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/2031 del 12 novembre 2019" (BAT Conclusions), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

Si è posta, pertanto, particolare attenzione alla verifica della rispondenza dell'attività alle BAT Conclusions, i cui esiti vengono illustrati nella tabella che segue:

1.1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT	
Indicazione BAT	Situazione aziendale
1.1.Sistema di gestione ambientale	
BAT 1. Sistema di gestione ambientale	Applicata L'azienda dichiara di disporre di un sistema di gestione ambientale non certificato nell'ambito del quale sono stati considerati impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione per l'attuazione di un sistema di gestione ambientale efficace. L'azienda ha adottato un sistema di gestione secondo la norma ISO 9001 certificato, nell'ambito del quale sono stati considerati gli aspetti ambientali. L'impegno della direzione è specificato nel Manuale di Qualità aziendale MQAIA_M. L'azienda dichiara altresì di aver definito le procedure per evitare i rischi ambientali (procedure P09MN1 e P17QA1). Sono previsti audit interni, esterni, ispezioni e visite. L'azienda dichiara che è previsto un programma

	<p>d'informazione ambientale per i ruoli aziendali coinvolti nella gestione di tale aspetto.</p> <p>L'azienda passa poi ad analizzare nel dettaglio le singole voci della BAT 1 citando altre procedure interne adottate, a cui di volta in volta far riferimento.</p>																																						
<p>BAT 2. Inventario dei consumi di acqua, energia, materie prime, flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi</p>	<p>Applicata. L'azienda analizza le singole voci e richiama le descrizioni riportate nel provvedimento AIA, nonché gli adempimenti previsti nel PMC. Nel provvedimento AIA è riportata la descrizione del ciclo produttivo ed i relativi aspetti ambientali, così come le tecniche di trattamento delle emissioni. La descrizione dei processi è garantita mediante la procedura P09PR2</p>																																						
<p>1.2 MONITORAGGIO</p>																																							
<p>BAT 3. Emissioni in acqua. Monitoraggio dei principali parametri di progetto</p>	<p>Non applicata L'azienda ritiene queste BAT non applicabili in quanto, vista la tipologia di acque reflue derivanti dall'installazione (scarico in corpo idrico superficiale (S1) di acque reflue derivanti da impianti tecnologici, scarico in pubblica fognatura (S2) delle condense dei compressori, non ritiene necessario il monitoraggio in continuo e che non presentino criticità ambientali. Richiama il controllo annuale previsto dal PMC.</p>																																						
<p>BAT 4. Emissioni in acqua. Monitoraggio delle principali sostanze/parametri</p>																																							
<p>BAT 5. Emissioni in aria – Monitoraggio delle principali sostanze/parametri</p> <table border="1" data-bbox="178 992 676 1294"> <thead> <tr> <th colspan="6">Indicazione MTD (BAT)</th> </tr> <tr> <th colspan="6">monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN (di seguito si riportano esclusivamente le parti applicabili all'attività oggetto di AIA).</th> </tr> <tr> <th>Sottosettore/Parametro</th> <th>Settore</th> <th>Lavorazione specifica</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima di monitoraggio (*)</th> <th>Monitoraggio associato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">BAT 5</td> <td rowspan="3">Mangimi per animali</td> <td>Essiccazione di foraggi verdi</td> <td></td> <td>Una volta ogni tre mesi (*)</td> <td>BAT 17</td> </tr> <tr> <td>Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti</td> <td></td> <td>Una volta all'anno</td> <td>BAT 17</td> </tr> <tr> <td>Estrazione di alimenti secchi per animali</td> <td>EN 13284-1</td> <td>Una volta all'anno</td> <td>BAT 17</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni operative normali.</p>	Indicazione MTD (BAT)						monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN (di seguito si riportano esclusivamente le parti applicabili all'attività oggetto di AIA).						Sottosettore/Parametro	Settore	Lavorazione specifica	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio (*)	Monitoraggio associato	BAT 5	Mangimi per animali	Essiccazione di foraggi verdi		Una volta ogni tre mesi (*)	BAT 17	Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti		Una volta all'anno	BAT 17	Estrazione di alimenti secchi per animali	EN 13284-1	Una volta all'anno	BAT 17	Polveri						<p>Non applicata. In realtà, tutte le sorgenti di emissione sono captate. Gli effluenti captati, prima di essere espulsi in atmosfera o reimmessi in ambiente di lavoro sono trattati in idoneo impianto di abbattimento. E' previsto il monitoraggio delle emissioni con cadenza triennale, come da PMC. Coerentemente con le indicazioni delle BAT, l'azienda è disponibile ad effettuare l'autocontrollo per il parametro polveri sui camini 2 e 3 con cadenza annuale.</p>
Indicazione MTD (BAT)																																							
monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN (di seguito si riportano esclusivamente le parti applicabili all'attività oggetto di AIA).																																							
Sottosettore/Parametro	Settore	Lavorazione specifica	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio (*)	Monitoraggio associato																																		
BAT 5	Mangimi per animali	Essiccazione di foraggi verdi		Una volta ogni tre mesi (*)	BAT 17																																		
		Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti		Una volta all'anno	BAT 17																																		
		Estrazione di alimenti secchi per animali	EN 13284-1	Una volta all'anno	BAT 17																																		
Polveri																																							
<p>1.3 EFFICIENZA ENERGETICA</p>																																							
<p>BAT 6. Incremento efficienza energetica</p>	<p>Applicata. Gli aspetti di efficienza energetica vengono considerati nella Procedura P09MN1 Manutenzione, pulizie e igiene. I consumi specifici di energia vengono indicati nel report IPPC annuale. L'efficienza degli impianti viene garantita mediante l'attività manutentiva e in fase di acquisto di nuove apparecchiatura viene data precedenza a quelle a maggiore efficienza. Sono inoltre utilizzate le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolazione e controllo periodici dei bruciatori • motori efficienti sotto il profilo energetico • recupero del calore con scambiatori e/o pompe di calore • illuminazione efficiente • riduzione al minimo della decompressione della caldaia • ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore • preriscaldamento dell'acqua di alimentazione 																																						

	<ul style="list-style-type: none"> • sistemi di controllo dei processi • riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa • riduzione delle perdite di calore tramite isolamento • variatori di velocità
1.4 CONSUMO DI ACQUA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE	
BAT 7. Riduzione del consumo d'acqua e dei volumi acque reflue scaricate	<p>Applicata – Non applicata. L'azienda analizza le varie voci del presente punto identificando quello non applicabili all'installazione in esame, L'acqua viene utilizzata principalmente per la produzione di vapore. L'azienda fa presente che, data la specificità del processo produttivo, l'acqua utilizzata non può essere né riutilizzata, né riciclata in quanto non sono previsti usi differenti da quelli produttivi. Fa presente altresì che i consumi di acqua sono ottimizzati e controllati al fine di evitare sprechi.</p> <p>In fase istruttoria si è rilevato un netto incremento del consumo specifico di acqua (2013 – 0.127 m³/t, 2020 – 0.211 m³/t). In merito la Ditta ha fornito chiarimenti e giustificazioni.</p>
1.5 SOSTANZE NOCIVE	
BAT 8. Riduzione utilizzo di sostanze nocive	<p>Applicata. L'azienda dichiara che non vengono utilizzati prodotti chimici e/o disinfettanti pericolosi per l'ambiente acquatico per le operazioni di pulizia. Non sono attuati sistemi di pulizia in CIP, non necessari per la tipologia di produzione. Le operazioni di pulizia in stabilimento vengono effettuate a secco. Le apparecchiature e le aree di processo sono progettate e costruite in modo da facilitare la pulizia In data 31/08/2021 risulta pervenuta dalla Ditta la relazione dovuta ai sensi dell'art. 271, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di sostanze pericolose utilizzate. La Ditta utilizza, quale additivo nella preparazione dei mangimi un prodotto al quale è stata assegnata la fase di rischio H360 teratogeno, al momento non sostituibile. Si rimanda all'apposita prescrizione nel capitolo "emissioni in atmosfera".</p>
BAT 9. Riduzione di emissioni lesive ozono derivanti da attività di refrigerazione e congelamento.	<p>Parzialmente applicata. Nello stabilimento non sono presenti impianti contenenti gas ozono lesivi. Sono presenti impianti contenenti FGAS, sottoposti a controllo periodico delle perdite secondo le tempistiche previste dalla normativa, in funzione del quantitativo di gas contenuto; nella scelta dei gas refrigeranti vengono privilegiati gas con bassi GWP (Global Warming Potential).</p>
1.6 USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	
BAT 10 Incremento efficienza delle risorse	<p>Applicata. Sono presenti aspirazioni localizzate sulle postazioni ed il materiale aspirato viene riutilizzato nel ciclo produttivo.</p>
1.7 EMISSIONI NELL'ACQUA	
BAT 11. Adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue	<p>Applicata. Lo scarico S1 è preceduto da un serbatoio fuori terra</p>

	per polmonazione e successivo scarico senza soluzione di continuità.														
BAT 12 Riduzione emissioni in acqua	Non applicata/Applicata L'azienda ritiene la presente BAT, per la maggior parte dei punti non applicabile alla propria situazione. Il particolare l'azienda non ritiene applicabili i BAT AEL agli scarichi in quanto dichiara di produrre mangimi composti. Dalla nota in calce alla tabella 1 della BAT 12 si rileva, infatti, che i BAT AEL non si applicano a tali lavorazioni. Ritiene invece applicata l'indicazione di utilizzare la fase di equalizzazione in considerazione del serbatoio di raccolta dello scarico S1 già citato in precedenza.														
1.8 RUMORE															
BAT 13 e 14 riduzione delle emissioni sonore	Applicata. Il monitoraggio delle emissioni sonore viene condotto con la frequenza indicata nel PMC. In caso di segnalazioni è prevista l'effettuazione di specifiche indagini fonometriche volte all'individuazione della sorgente sonora causa dell'inquinamento acustico. In occasione della sostituzione o installazione di impianti, in accordo alle valutazioni previsionali, sono preferiti impianti a bassa rumorosità e soluzioni e accorgimenti impiantistici e costruttivi tali da mitigare le emissioni sonore associate all'intervento e contribuire a ridurre l'impatto acustico del sito nel suo complesso. L'azienda applica inoltre le seguenti misure ordinarie: <ul style="list-style-type: none"> • ispezione e manutenzione rafforzata delle apparecchiature • chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile • utilizzo delle apparecchiature da parte di personale esperto e, in occasione di manutenzioni straordinarie, valuterà i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> • installazione di fono-riduttori • isolamento delle apparecchiature • insonorizzazione degli edifici • inserimento di barriere fonoassorbenti 														
1.9 ODORE															
BAT 15: Riduzione emissione di odori	Non applicata. Ad oggi l'azienda non ha mai ricevuto indicazioni di disturbo da parte dei ricettori sensibili presenti nel sito														
2.1 EFFICIENZA ENERGETICA															
<p>I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella seguente tabella.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia</th> </tr> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Unità</th> <th>Consumo specifico di energia (media annua)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mangimi composti</td> <td></td> <td>0,01-0,10 (*) (*) (*)</td> </tr> <tr> <td>Alimenti secchi per animali</td> <td rowspan="2">MWh/tonnellata di prodotti</td> <td>0,19-0,50</td> </tr> <tr> <td>Alimenti umidi per animali</td> <td>0,33-0,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto quando non si applica la pellettatura. (*) Il livello del consumo specifico di energia può non applicarsi quando pesci e altri animali acquatici vengono usati come materie prime. (*) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,12 MWh/tonnellata di prodotti per installazioni ubicate in climi freddi e/o quando il trattamento termico viene usato per la decontaminazione della salmonella.</p>	Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia			Prodotto	Unità	Consumo specifico di energia (media annua)	Mangimi composti		0,01-0,10 (*) (*) (*)	Alimenti secchi per animali	MWh/tonnellata di prodotti	0,19-0,50	Alimenti umidi per animali	0,33-0,55	Applicata. Come comunicato con l'ultimo PMC, il consumo specifico di energia nel 2020 è risultato pari a 0,08 MWh/t prodotto e i dati dell'ultimo triennio sono in linea con tale valore
Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia															
Prodotto	Unità	Consumo specifico di energia (media annua)													
Mangimi composti		0,01-0,10 (*) (*) (*)													
Alimenti secchi per animali	MWh/tonnellata di prodotti	0,19-0,50													
Alimenti umidi per animali		0,33-0,55													
BAT 16: Aumento efficienza energetica nella lavorazione di foraggi verdi	Non applicabile. Non vengono utilizzati foraggi verdi														
BAT 17: Emissioni in aria – riduzione delle principali sostanze/parametri nelle emissioni convogliate	Applicata. Sulle emissioni convogliate sono installati sistemi di abbattimento, filtri a maniche dove sono presenti emissioni secche, cicloni dove sono presenti emissioni umide														

<p>BAT 17(PRODUZIONE DI MANGIMI PER ANIMALI) BAT_AEL: Emissioni in aria – riduzione delle polveri nella macinazione cereali e raffreddamento pellet <u>BAT AEL macinazione</u> < 2-10 mg/Nm³ per impianti esistenti, < 2-5 mg/Nm³ per impianti nuovi <u>BAT AEL raffreddamento pellet</u> < 2-20 mg/Nm³</p>	<p>Applicata. Il valore per le polveri definito nel Provvedimento di AIA è pari a 10 mg/Nm³. L'azienda si è dichiarata disponibile a ridurre i limiti per il parametro polveri sulla macinazione (p.e. n. 2 e 3), a 5 mg/Nm³.</p>
--	--

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA

I consumi energetici, comunicati per gli ultimi anni, sono riassunti nella tabella seguente:

Parametro	TIPOLOGIA PRODOTTO	2018	2019	2020
Consumo di metano (m ³)	-	1.393.814	1.367.411	1.363.200
Consumo specifico di energia termica (kWh/t)	farina	-	-	-
	pellet	54,10	53,15	50,30
Consumo di energia elettrica (MWh)	-	9.292	9.121	9.642
Consumo specifico di energia elettrica (kWh/t)	farina	15,56	15,39	15,47
	pellet	17,16	16,86	16,92

Il consumo di energia termica è stato attribuito tutto alla produzione del pellet, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, la Ditta ha considerato il 50% dell'energia asservita alla produzione di farina e il restante 50% alla produzione di pellet.

I dati di consumo sono in linea con quelli comunicati negli anni precedenti e con quelli degli altri mangimifici presenti in Provincia.

Le tecniche al momento adottate consentono un consumo specifico totale di energia pari a circa 0,08 MWh/t prodotto, in linea con le indicazioni BAT per i mangimi compositi (BAT_AEL 0,01 – 0,10 MWh/t).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Ditta ha aggiornato la stima dei flussi degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate, che si riporta nella seguente tabella (dati espressi in t/a), confrontata con quella effettuata in occasione del precedente riesame:

ANNO	NO _x	Polveri	COV
2020	3,23	1,62	5,30
2011	1,766	1,904	6,015

Precisa che, ai fini del calcolo, ha considerato i dati relativi agli ultimi autocontrolli effettuati sugli impianti nel 2020.

Rispetto all'anno 2011, emerge un notevole aumento degli NO_x emessi, che la Ditta ha attribuito;

- al differente criterio di calcolo seguito nelle due occasioni,
- all'aumentato funzionamento degli impianti, da 16 a 24 h/g,

- al contributo della caldaia M3 che nel 2011 non era stata conteggiata in quanto sottosoglia autorizzativa,
- all'aumentato impiego di vapore nel processo produttivo, legato alle maggiori esigenze di sicurezza alimentare previste nel piano HACCP aziendale che, ha portato ad un aumento della portata emessa dalle caldaie (che funzionano ad un carico più alto).

Si evidenzia comunque come gli impianti termici, principale fonte di NO_x, siano stati tutti sostituiti e/o ammodernati negli ultimi anni, con limiti tra i più bassi fissati a livello provinciale, ampiamente al di sotto di quelli previsti dalla normativa nazionale vigente e come, dai campionamenti effettuati dopo la sostituzione, i valori di NO_x siano decisamente migliorati.

Gli altri parametri sono sostanzialmente stabili, anzi in lieve diminuzione.

Viene confermata la trascurabilità delle emissioni diffuse di polveri dallo stabilimento. Sulle fasi più polverose del ciclo produttivo sono installati alcuni sistemi di aspirazione localizzata con filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro dell'aria filtrata, di cui si fornisce breve descrizione:

PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
tramoggia 801 di scarico materie prime	72.000	filtro a cartucce
tramoggia 802 di scarico materie prime	72.000	filtro a cartucce
tramoggia 803 di scarico materie prime	24.000	filtro a cartucce
balance W4, W5, W6, W7	3.000	filtro a cartucce
Redler ricevimento e lavorazione	600	filtro a tessuto
postazione "aggiunta manuale"	2.500	filtro a cartucce
Aspirazione su redler M1234	600 ciascuno	Filtro a tessuto
M1261 testata elevatore	200	Filtro a tessuto
M1261 piede elevatore	2.000	Filtro a cartucce
M1262 testata elevatore	200	Filtro a tessuto
M1262 piede elevatore	2.000	Filtro a cartucce
n. 2 aspirazioni su trasporto pneumatico settori 3 e 4	2.000 ciascuno	Filtro a cartucce
n. 2 aspirazioni su trasporto pneumatico settori 3 e 4	3.000 ciascuno	Filtro a cartucce
n. 2 aspirazioni sulle mescole M2081 e M2082	1.000 ciascuno	Filtro a cartucce
Sbriciolatori e trabatti linee 1-2-3	1.200 ciascuno	Filtro a tessuto
Cassoni polveri linee 1 e 3	600 ciascuno	Filtro a tessuto
Cassoni polveri linea 2	600	Filtro a tessuto
Redler cubettatura	600	Filtro a tessuto
Silos ricevimento MP a pressione	2.000	Filtro a cartucce
Silos ricevimento MP a pressione	600	Filtro a tessuto
n. 4 aspirazioni mulini	4.200	Filtro a tessuto
Premix	2.100	Filtro a tessuto
As. generale	10.800	Filtro a tessuto

Buca 804	10.800	Filtro a tessuto
Tramoggia 805 M1018	600	Filtro a tessuto
Tramoggia 836 M1111	2.500	Filtro a tessuto

In data 31/08/2021 risulta pervenuta dalla Ditta la relazione dovuta ai sensi dell'art. 271, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di sostanze pericolose utilizzate. Dall'esame di tale elaborato, emerge che la Ditta utilizza, quale additivo nella preparazione dei mangimi per tacchini e selvaggina, il prodotto denominato Avatec 150G (prodotto veterinario usato per coccidiosi), che contiene il principio attivo Lasalocid A sodico al 15 %, al quale è stata assegnata la fase di rischio H360 teratogeno. Al momento, il settore ricerca e sviluppo dello stabilimento non ha individuato un'alternativa valida sul mercato che consenta di mantenere inalterate le caratteristiche qualitative del prodotto finale e di garantire nello stesso tempo l'efficacia di uso per il quale è aggiunto alla ricetta. Il prodotto viene aggiunto alle materie prime in fase di miscelazione, all'inizio del ciclo produttivo, per cui i camini che potrebbero essere interessati dall'emissione di tale sostanza sono il 2 e 3, derivanti dalla macinazione e il 4, 5, 6, derivanti dalla pellettatura. Si rimanda all'apposita prescrizione di relazionare sulla possibilità di sostituzione con le tempistiche previste dalla normativa.

In corso d'istruttoria per il riesame, la Ditta ha inviato richiesta di modifica del limite emissivo da 20 a 50 mg/Nm³, per il parametro COV sui camini 4, 5 e 6 derivanti dalla cubettatura. La richiesta è motivata dalla critica situazione internazionale legata alla guerra in Ucraina, che sta condizionando le forniture di materie prime. Il Dipartimento provinciale ARPA, con nota del 21/06/2022, ha comunicato di ritenere l'incremento assentibile e temporaneo in considerazione dell'eccezionalità del periodo storico attuale. Si rimanda all'apposita prescrizione per le verifiche a carico dell'azienda.

Nel 2020 sono stati prelevati da acquedotto 2.957 m³ per usi tecnologici e 780 m³ per usi civili, il prelievo da pozzo è stato di 61.868 m³ per soli usi tecnologici. Come mostra la seguente tabella (dati espressi m³/t), dal 2016 in avanti si rileva un netto incremento del consumo specifico di acqua.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,127	0,136	0,155	0,198	0,215	0,213	0,221	0,211

La ditta attribuisce il fenomeno alla maggior richiesta di vapore per rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare prevista dal piano HACCP aziendale, nonché all'obsolescenza dell'impianto di adduzione acqua ora sostituito. Con l'installazione del trattamento di osmosi l'azienda si aspetta riduzioni nell'attingimento e nello scarico.

E' stato effettuato un monitoraggio acustico a dicembre 2021. Le misure dimostrano il rispetto dei limiti d'immissione presso i punti considerati.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
9. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti.;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto non è stata ritenuta necessaria la presentazione della relazione di riferimento;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al punto precedente, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
1	DISMESSO (comunicata dismissione in data 14.12.2022)								
2,3 ⁽¹⁾	Macinazione	15.000	POLVERI	5 ^(*)	0,075	1,00	43	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
4,5,6 ⁽¹⁾	Cubettatura	28.000	POLVERI C.O.V. ⁽²⁾	10 ^(*) 50	0,270 1,400	1,00	43	CICLONE ⁽³⁾	TRIENNALE (vedi prescrizione n.10)
7	Gruppo elettrogeno di emergenza	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (parte V, Allegato IV, Parte I)							
8	Laboratorio controllo qualità	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (parte V, Allegato IV, Parte I)							
9	Climatizzazione uffici	NON SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 152/06 e s.m.i.							
10 ⁽⁴⁾	Caldaia M1	5.850 (tiraggio naturale)	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽⁵⁾ 50 ⁽⁵⁾ 80 ⁽⁵⁾	- - -	0,60	10,4	-	ANNUALE
11 ⁽⁴⁾	Caldaia M2	5.500 (tiraggio naturale)	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽⁵⁾ 50 ⁽⁵⁾ 100 ⁽⁵⁾	- - -	0,70	11	-	ANNUALE
12,13,16	Raffreddamento compressori	INQUINANTI TRASCURABILI							

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
14	Caldaia M3	300 (tiraggio naturale)	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽⁵⁾ 100 ⁽⁵⁾ 80 ⁽⁵⁾	- - -	0,30	12	-	ANNUALE
15	Scarico materiali da convoglio ferroviario	30.000	POLVERI	10	0,300	0,90	10,50	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
17,18	Sfiati serbatoi impianto di osmosi	INQUINANTI TRASCURABILI							
19	Valvola di sicurezza scambiatore caldaia M1	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (art. 272, comma 5)							
20,21	Valvole di sicurezza caldaia M1	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (art. 272, comma 5)							
22	Valvola di sicurezza degasatore	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (art. 272, comma 5)							
23	Sfiato degasatore	INQUINANTI TRASCURABILI							
24,25	Valvole di sicurezza caldaia M2	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (art. 272, comma 5)							
26	Aspirazione fumi scarico automezzi	1.500	condizioni di scarico degli autoveicoli fissate dallo Stato			0,25	10,00	-	-

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
27	Premix	2.500	POLVERI	10	0,025	0,60	43	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
28	Macchine di lavorazione	6.500	POLVERI	10	0,065	1,00	43	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
29,30 ⁽¹⁾	Sfiati silos n.138, 140, 150	1.300	POLVERI	10	0,013	0,25	48,40	FILTRO A TESSUTO	NESSUNA
31,32,33	Dischi di rottura silos n. 138, 140, 150	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 e s.m.i. (art. 272, comma 5)							

⁽¹⁾ parametri riferiti a ciascun camino

⁽²⁾ per C.O.V. si intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

⁽³⁾ equipaggiato con sistema di controllo anomalie dotato di allarme in grado di bloccare l'impianto

⁽⁴⁾ i 2 punti di emissione non funzionano mai contemporaneamente

⁽⁵⁾ fumi anidri, tenore di O₂ libero 3%

(*) livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili (BAT AEL)

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare, per i filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale. Le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
9. la Ditta deve relazionare, ogni 5 anni a far data dalla notifica del presente provvedimento di riesame, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA, in merito alla possibile sostituzione del prodotto denominato Avatec 150G (prodotto veterinario usato per coccidiosi), contenente il principio attivo Lasalocid A sodico al 15 %, al quale è stata assegnata la fase di rischio H360 teratogeno;
10. entro il primo semestre 2024, la Ditta deve effettuare, sui camini derivanti dalla cubettatura, un autocontrollo del parametro COV, inviando gli esiti alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA, entro 60 giorni dall'effettuazione delle analisi;

Autocontrolli periodici

11. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo secondo la periodicità ivi indicata, a decorrere dall'ultimo autocontrollo effettuato;
12. per quanto concerne il punto di emissione n. 1, l'Impresa deve comunicare alla Provincia, all'ARPA ed al Sindaco la data dell'eventuale riattivazione dello stesso, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di riattivazione degli stessi. Per tale cammino, l'impresa dovrà effettuare un rilevamento delle emissioni nei primi 10 giorni di marcia a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo. La periodicità di monitoraggio periodico decorre dalla data di effettuazione di tale autocontrollo;
13. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
14. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
15. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
16. i dati di cui al punto precedente devono essere messi, senza ritardo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
17. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioniin-atmosfera;>
18. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera.>

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Scarico parziale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore	Volume medio annuo scaricato			Impianti / fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
						m ³ /g	m ³ /a	
S1	T	Impianti tecnologici (trattamento acque primarie a osmosi inversa, spurgo circuito caldaie)	Periodico + volte al giorno	AS Canale Meirano	2020	135	46000	-
S2	D	Servizi Igienici	Continuo	PF	2020	2,3	880	-
	T	Trattamento condensa compressori				0,3		
S3 (A-J) ⁽²⁾	M	Raccolta acque meteoriche piazzali e coperture senza dilavamento di materie prime	Periodico	AS Canali irrigui del Consorzio Rivo Meirano	n.a.	n.a.	n.a.	-

1 T tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche; I: idrauliche di processo

2 La rete di raccolta delle meteoriche si immette nella rete di canali irrigui attraverso 10 punti denominati: S3/A-S3/B-S3/C-S3/D-S3/E-S3/F-S3/G-S3/H-S3/I-S3/J

Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S1	Nei pressi del lato sud del parcheggio autovetture	<ul style="list-style-type: none"> Tab.3 All.5 parte III D.Lgs- 152/2006 e s.m.i., colonna "scarico in acque superficiali",
S2	Nei pressi del lato ovest parcheggio autotreni	<ul style="list-style-type: none"> Tab.3 All.5 parte III D.Lgs- 152/2006 e s.m.i., colonna "scarico in fognatura"
S3	Non soggetto ad autocontrollo. Vedasi piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	

BAT AEL : L'azienda non ritiene applicabili i BAT AEL agli scarichi in quanto dichiara di produrre mangimi composti. Dalla nota in calce alla tabella 1 della BAT 12 si rileva, infatti, che i BAT AEL non si applicano a tali lavorazioni.

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrasta con le seguenti prescrizioni;
2. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
3. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
4. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
5. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore. In particolare, deve essere assicurata la possibilità di campionare gli scarichi nei punti descritti nella precedente tabella riportata al paragrafo "Limiti emissione e punti di campionamento". Le caratteristiche costruttive dei manufatti (pozzetti di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di prelievo;
6. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
7. l'impresa deve provvedere a far eseguire analisi di conformità delle acque reflue scaricate, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia. I parametri minimi da ricercare e le frequenze dei monitoraggi sono quelli richiamati nell'Allegato 2.
8. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;
9. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (pozzetti, tubazioni, pompe, sistemi di depurazione, ecc.), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
10. per tutto quanto non previsto dalle prescrizioni di cui sopra si deve fare riferimento al regolamento degli scarichi in fognatura predisposto dal gestore del servizio idrico integrato;
11. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

1. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;

3. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
4. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e pertanto, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti prodotti, si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

Prescrizioni

1. la gestione degli scarti di produzione dei mangimi e delle polveri derivate dalla filtrazione degli effluenti gassosi deve avvenire nel rispetto delle procedure approvate dal servizio veterinario competente.

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA)

La ditta si considera "impianto produttivo a ciclo continuo" ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 11/12/1996 (24 ore/giorno - 340 giorno/anno).

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, secondo le frequenze indicate nel Piano di monitoraggio e controllo (Allegato2). Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA, il gestore dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA – FOSSANO

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI	4
COMPARTO: ENERGIA	4
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	5
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI	5
COMPARTO: EMISSIONI SONORE	6
COMPARTO: RIFIUTI.....	7
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	7

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.

Per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN).

Solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I

della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.B)

Per i **parametri non BAT AEL**, l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Materie prime	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Farina prodotta						
Pellets prodotti						

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /a	n.a.	Contatore	In continuo	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t farina prodotta	n.a.	-	Annuale	
		kWh/t pellet prodotto				
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh/a	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t farina prodotta	n.a.	-	Annuale	
		kWh/t pellet prodotto				

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	(1)	1, 4, 5, 6, 15, 27, 28	TRIENNALE	Vedere apposite prescrizioni in Allegato1 "Emissioni in atmosfera"
				2, 3, 10, 11, 14	ANNUALE	
C.O.V.	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		4, 5, 6	TRIENNALE	
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		10, 11, 14	ANNUALE	
NO _x (come NO ₂)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		10, 11, 14	ANNUALE	

(1) per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

Prelievi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Acqua prelevata per usi produttivi	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura installati.	Misuratore portata	Mensile	Registrazione mensile ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Acqua prelevata per usi civili	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura installati	Misuratore portata	Mensile	
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	-	n.a.	Annuale	Registrazione ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti

Scarichi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S1 S2	Annuale	<p>Invio annuale dei report di analisi; registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti, compreso il gestore del servizio idrico integrato.</p> <p>Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.</p>
Acidità (pH)		pH				
Solidi Sospesi Totali		mg/l				
C.O.D.						
B.O.D5						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Fosforo totale						
Cloruri						
Tensioattivi totali						
Zinco						

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo;	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo.
Livelli di immissione						Documentazione da conservare per 5 anni

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE	PARAMETRO
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m 3	1 volta / anno	-	Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno definiti sulla base del piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-